

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
dr. fabrizio bevilacqua
dr. fabio diomede
dr. roberto mignozzi



Informativa n. 1 del 19 febbraio 2015

Dottori Commercialisti
ed esperti contabili

Ferdinando Boccia
Gualtiero Castiglioni
Paola Castiglioni
Enrico Colombo Bolla
Massimo De Marchi
Marco Grecchi
Roberto Ianni
Stefano Michelazzi
Fabrizio Rabuffetti
Paolo Rodighiero
Riccardo Rota
Fabio Russo
Renzo Sangiorgi
Giuseppe Stanglino
Arianna Tosto
Carlo Veronelli
Bruno Zanzottera

Avvocati

Bruno Dell'Acqua

Consulenti del lavoro

Sandro Severina

Associati esteri: fiduciari
ed esperti contabili

Antonio Orsatti (CH)

OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI IVA 2014

Gentile Cliente,

anche questo anno il nostro studio, **ove dovuta**, predisporrà la sua **comunicazione annuale dei dati iva del 2014** .

Scade, infatti, il prossimo **28 febbraio 2015** il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – detta comunicazione; tale adempimento non sostituisce la dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma costituisce adempimento autonomo.

Tuttavia si ricorda che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio (soluzione ammessa a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente che essa presenti un saldo a credito, a debito oppure a zero), il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.

Si precisa che quello relativo all'anno 2014 è l'ultimo invio della comunicazione annuale dati Iva in quanto la Legge di Stabilità per il 2015 ne ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2015, l'abrogazione; di conseguenza tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a partire dall'anno 2015 dovranno dal prossimo anno essere riepilogate esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva, che dovrà essere obbligatoriamente inviata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo (cioè entro il 29/2/2016 trattandosi di un anno bisestile).

L'obbligo, tuttavia, resta invariato con riferimento al 2014, per cui, come detto in precedenza, con riferimento alle operazioni poste in essere nell'anno trascorso sarà necessario compilare ed inviare la comunicazione, per la quale riepilogheremo in questa informativa la normativa oggi vigente.

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e IlSole24Ore, non costituisce "parere pro veritate"

70123 bari - via p.ravanas, 162 - tel e fax +39.0805242512

studio@ferdinandoboccia.it **www.ferdinandoboccia.it**

c.f.: BCCFDN65R11A662J - p.iva: 04425100726

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
dr. fabrizio bevilacqua
dr. fabio diomede
dr. roberto mignozzi

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

- **i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti** e coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art.36-*bis* e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L'esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (*reverse charge*);
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un **volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro** ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza di contabilità separate la determinazione del volume d'affari avviene considerando tutte le attività esercitate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai **contribuenti minimi** di cui all'art.1, commi da 96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall'art.27 del D.L. n.98/11).
- **i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;**
- i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n.640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'Iva nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art.44, co.3, secondo periodo del D.L. n.331/93, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. n.398/91, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-*quinques* per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e IlSole24Ore, non costituisce "parere pro veritate"

ferdinando boccia

dottore commercialista - revisore contabile - consulente tecnico del giudice

rag. cristina carnimeo
dr. angela de benedittis
dr. fabrizio bevilacqua
dr. fabio diomede
dr. roberto mignozzi

mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

- Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Pertanto:

- nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già presentata non può essere rettificata o integrata;
- non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;
- non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;
- in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

Vi invitiamo a contattare lo Studio per eventuali ulteriori chiarimenti e sulle modalità di compilazione della comunicazione relativa alla sua azienda.

Cordiali saluti.

f.to **Ferdinando Boccia**

Si precisa che la presente circolare, realizzata con il supporto del materiale scientifico EUROCONFERENCE, SEAC e IlSole24Ore, non costituisce "parere pro veritate"

70123 bari - via p.ravanas, 162 - tel e fax +39.0805242512

studio@ferdinandoboccia.it www.ferdinandoboccia.it

c.f.: BCCFDN65R11A662J - p.iva: 04425100726